



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN)

Modifica del 7 agosto 2017

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006, del 1° novembre 2007, del 6 dicembre 2012, del 10 novembre 2015 e del 14 giugno 2016¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 4 lett. b

⁴ Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell'allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:

- b. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate conformemente all'art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

¹ FF 2003 3464, 2006 6191 8149, 2007 7107, 2012 8589, 2015 6825, 2016 4477

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

7 agosto 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr